

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 30 maggio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VIDRACCO – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 16 DEL 02/05/2006 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 523 – 161003/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, ELEONORA ARTESIO e CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Vidracco:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 40-45620 del 23/07/1985, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/1999 e n. 28 del 30/09/2005, due varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2006, una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 04/05/2006, (*Prat. n. 48/2006*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 353 abitanti nel 1971, 346 abitanti nel 1991, 417 abitanti nel 1991 e 522 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che evidenzia, nell'ultimo decennio, un consistente incremento demografico;
- superficie territoriale pari a 287 ettari di montagna; dei quali 30 hanno pendenza inferiore ai 5°, 192 hanno pendenza compresa tra i 5° ed i 20° e 65 hanno pendenza superiore a 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 115 ettari (circa 40% dell'intero territorio comunale);
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub –ambito “*Comunità Montana Val Chiusella*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovra-comunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione propugna l'attuazione, attraverso la definizione di una concorde strategia di sub – ambito;
- fa parte della “*Comunità Montana Val Chiusella*” con i Comuni di: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese e Vistrorio;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 61;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Chiusella, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dal corso di acqua pubblica del Rio Quaglio;
 - il “*Programma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino dei Corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica*” promosso dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, evidenzia 11 ettari di aree potenzialmente inondabili;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita: “*Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives*”, che interessa una superficie comunale di 45 ettari e sulla quale insiste il Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” BC 10013 “*Monti Pelati e Torre Cives*”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 02/05/2006 di adozione, finalizzati a:

1. consentire interventi di messa in sicurezza del territorio operando su aree precedentemente oggetto di coltivazione di cava per l'estrazione di materiali calcarei;
2. consentire una migliore definizione degli interventi previsti dal vigente P.R.G.I., riguardanti i trasferimenti di cubatura nelle zone agricole di cui all'articolo 25, 3^a comma.

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- modifica all'articolo 37 delle norme di attuazione del P.R.G.I. vigente che consenta la messa in sicurezza del territorio limitatamente alle aree già oggetto di coltivazione di cave (area <1> e area <2> individuate nell'allegato 1 e riportate nella tavola 11 a). Tale modifica avviene mediante l'inserimento dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo suddetto;

- al fine di meglio normare i trasferimenti di volume o di superficie utile pare opportuno introdurre le seguenti precisazioni richiamando quanto già previsto in apposito articolo delle norme di attuazione (art. 55). La precisazione che si intende introdurre è finalizzata a consentire l'eventuale utilizzo della norma nel rispetto dei parametri urbanistici attualmente previsti nelle zone agricole. Pertanto, al comma 3 dell'art. 25 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.I. viene aggiunto il seguente testo: *<<nel caso di trasferimento di volume o di superficie esistente tra zone agricole devono essere rispettati i parametri indicati nell'art. 55>>*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/06/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/05/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Vidracco, adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del

02/05/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

- 2) di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- 3) di trasmettere al Comune di Vidracco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta